

Le banche e le imprese nel groviglio delle procedure

■ Le autorità si parlano, anzi, si aiutano a vicenda. Tramontata l'epoca dei compartimenti stagni, in cui ci si chiedeva se l'autorità penale cantonale potesse di sua iniziativa trasmettere informazioni alla Commissione federale delle banche. Oggi, nelle leggi federali e cantonali, sono disseminati obblighi di cooperazione fra le autorità penali e la FINMA, la comunicazione spontanea da parte delle autorità penali in favore delle autorità fiscali, facoltativa in diritto federale e obbligatoria secondo diritto tributario ticinese, una ridda di comunicazioni reciproche nel settore antiriciclaggio, il tutto nel contesto di numerosi obblighi di comunicazione previsti da leggi disparate.

Dove fanno a finire, in ultima analisi, le informazioni che obbligatoriamente devono essere fornite da parte degli intermediari finanziari, che sono privati, alle autorità? Infatti, l'autorità che è la prima destinataria di informazioni provenienti da un'entità privata, può a sua volta trovarsi nell'obbligo di dover ritrasmettere la stessa informazione ad altre autorità, nell'interesse di procedimenti di altra natura. Tutti questi automatismi comunicativi rendono ormai imperscrutabile la destinazione finale di un'informazione, una volta che sia uscita dalle mura sicure di una banca o di un altro intermediario finanziario.

Questa perenne osmosi dei dati comporta anche un'altra conseguenza: lo stesso comportamento oppure il coinvolgimento nel medesimo evento, può avere per effetto che la stessa persona, lo stesso intermediario finanziario, si trovi coinvolto non soltanto in uno, bensì in più procedimenti. Per esempio, il funzionario di banca accusato in un procedimento penale potrebbe ritrovarsi oggetto anche di un procedimento disciplinare da parte della FINMA, di uno o più procedimenti per risarcimento davanti al giudice civile e magari di una procedura fiscale che fosse stata alimentata dai mezzi di prova acquisiti nell'ambito di una delle procedure suddette. Un fiduciario oppure gestore patrimoniale, se il suo comportamento suddetto dovesse dar luogo ad un fallimento, potrebbe trovarsi coinvolto anche nella procedura fallimentare.

Il principio costituzionale « *ne bis in idem* », che vieta anche nel nuovo Codice di diritto processuale penale (CPP) il perseguimento di una persona che fosse già stata condannata o assolta per lo stesso reato, viene ad essere sostituito dal principio « *quater in idem* ». Se poi il caso suddetto dovesse avere, come spesso succede, anche connessioni di carattere internazionale, ecco che potrebbero accavallarsi anche all'estero procedure di carattere penale, civile, disciplinare, fiscale e fallimentare. Come muoversi in questo groviglio in cui si accavallano competenze giurisdizionali di natura diversa e che potrebbero colpire, per esempio con provvedimenti di sequestro, anche gli stessi averi patrimoniali? Il sistema giuridico svizzero, come quel lo di altri Paesi, contiene poche norme che risolvono questo tipo di conflitti. Attendere le soluzioni offerte dalla giurisprudenza in applicazione del nuovo CPC e del nuovo CPP comporterà tempi lunghi e difficoltà specialmente per i dirigenti delle imprese attive come intermediari finanziari e per i rispettivi revisori, quando dovranno stimare la percentuale di rischio allo scopo di determinare l'ammontare del patrimonio da accantonare relativamente ai rischi connessi ai procedimenti suddetti, ai sequestri su averi patrimoniali propri oppure di propri debitori. D'altra parte, la gestione del rischio legale e reputazionale, specialmente di natura transfrontaliera, che viene imposta gradualmente ma sempre più severamente da parte della FINMA, diventa un nuovo Cubo di Rubik. Farne oggetto poi di direttive scritte e di corsi di aggiornamento interni alle banche sfiora la missione impossibile.

* avvocato, Lugano